

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

### RIUNIONE DEL 19 DICEMBRE 1951

(109<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

#### INDICE

##### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 » (N. 2019) (Approvato dalla Camera dei deputati):

VALMARANA, *relatore* . . . . . Pag. 1112, 1114  
FORTUNATI . . . . . 1113

« Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale su vari tributi prevista dal decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni » (N. 2055) (Approvato dalla Camera dei deputati):

VALMARANA, *relatore* . . . . . 1116  
RUGGERI . . . . . 1117

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1951, n. 655, concernente la prelevazione di lire 250 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52 » (N. 1990);  
« Convalidazione del decreto del Presidente

della Repubblica 20 ottobre 1951, n. 1088, concernente la prelevazione di lire 500 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52 » (N. 2008):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 1118  
BRACCESI, *relatore* . . . . . 1117  
RUGGERI . . . . . 1118

« Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (7° provvedimento) » (N. 2021):

MOTT, *relatore* . . . . . 1118

« Estensione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 » (N. 1934) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BRACCESI, *relatore* . . . . . 1121

« Norme d'avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza » (N. 1905) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 1125  
BRACCESI, *relatore* . . . . . 1124, 1125, 1127, 1128  
RUGGERI . . . . . 1124, 1125  
TAFURI . . . . . 1125  
CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 1125, 1127

« Modificazioni alle norme sull'imposta di negoziazione » (N. 2034):

VALMARANA, *relatore* . . . . . 1137

(Discussione e approvazione con modificazioni)

« Norme sulla rivalutazione per congruaggio monetario » (N. 1984) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TOMÈ, *relatore* . . . . . 1131, 1135, 1136  
LANZETTA . . . . . 1133  
VANONI, *Ministro delle finanze* . 1133, 1134, 1135  
RUGGERI . . . . . 1133  
COSATTINI . . . . . 1136

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone, Braccesi, Bosco, Cosattini, Fortunati, Giacometti, Lanzetta, Lodato, Marconcini, Mott, Ottani, Paratore, Pellegrini, Pontremoli, Reale Vito, Ruggeri, Tafuri, Tomè, Valmarana e Ziino.

Sono altresì presenti il senatore Vanoni, Ministro delle finanze e *ad interim* del tesoro, l'onorevole Castelli, Sottosegretario di Stato per le finanze.

RUGGERI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Istituzione di una imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 » (N. 2019)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 », già approvato dalla Camera dei deputati. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Valmarana.

VALMARANA, *relatore*. Onorevoli colleghi, la vigente legislazione finanziaria prevede, com'è noto, tre fondamentali forme di imposizione sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici gestiti dal Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.) e dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496. Esse sono: 1° una tassa di lotteria pari al 16 per cento (nella concreta applicazione 14,18 per cento) dell'importo degli introiti lordi (art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496); 2° i diritti erariali sulle scommesse stabiliti nella misura del 6 per cento (nella concreta applicazione 5,66 per cento) secondo quanto disposto dal decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, e successive modificazioni; 3° l'imposta generale sull'entrata pari al 3 per cento (nella concreta applicazione

1,62 per cento) degli introiti al netto del monte premi.

Allo stato della legislazione, l'applicazione dei tre tributi ha dato luogo a numerosi dubbi. È inoltre questione controversa se, in aggiunta alle tassazioni summenzionate, spetti anche al pubblico Erario, a titolo di imposta di ricchezza mobile, un ulteriore prelievo sui premi destinati ai vincitori.

Principale scopo di questo disegno di legge è quello di unificare le tre voci di imposta, eliminando le difficoltà esistenti, nonché quello di risolvere la dubbia questione sulla ulteriore assoggettabilità delle vincite all'imposta di ricchezza mobile.

Il provvedimento dispone all'uopo quanto segue: 1° istituzione di un'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici gestiti dal C.O.N.I. e dall'U.N.I.R.E.. Detta imposta sostituisce le attuali imposizioni a titolo di tassa lotteria, diritti erariali ed imposta generale sull'entrata; 2° comprensione nella stessa imposta unica di una quota attribuita allo Stato a titolo di ricchezza mobile sui premi destinati al vincitore; 3° determinazione progressiva dell'imposta unica con aliquote variabili da un minimo dell'8 per cento (quando l'ammontare complessivo delle poste di gioco non superi i 30 milioni) ad un massimo del 23 per cento (quando l'ammontare stesso sia superiore a 150 milioni di lire). L'aliquota massima del 23 per cento è stata stabilita in misura superiore all'ammontare complessivo dei tre tributi che essa assorbe (complessivamente, nella pratica applicazione, 21,46 per cento): e ciò per il motivo di cui al punto 2. D'altra parte anche in tale misura essa appare sopportabile per gli enti gestori e non pregiudizievole al proficuo svolgimento dei concorsi; 4° ripartizione proporzionale dei proventi della imposta unica fra i capitoli del bilancio della entrata relativi alle imposte dirette, alle imposte indirette ed alle tasse per lotto e lotterie.

Si conseguono con ciò i seguenti risultati: a) si semplificano le operazioni di riscossione, ferma restando la destinazione dei proventi ai capitoli del bilancio dell'entrata cui erano destinati secondo la vigente legislazione; b) si sottraggono i premi dei vincitori alla imposta di ricchezza mobile, evitando così che i giuo-

catori, in considerazione dell'ulteriore onere finanziario gravante sulle vincite, si orientino verso forme aleatorie più lucrative e magari vietate dalla legge; c) graduando l'imposta secondo l'ammontare degli incassi si tiene conto del fatto che ad incassi minori corrispondono proporzionalmente maggiori costi di gestione: onde una tassazione stabilita sulla base di un'aliquota unitaria risulterebbe ingiusta e, in alcuni casi, difficilmente sopportabile, in quanto, essendo essa rapportata agli incassi lordi e non agli utili netti, non risulterebbe proporzionata agli utili stessi.

Accanto alla fondamentale finalità di semplificare ed equamente distribuire la imposizione di cui trattasi, il disegno di legge persegue un altro scopo anche esso di rilevante importanza, che è quello di perfezionare i controlli dello Stato sulle gestioni dei concorsi pronostici riservati al C.O.N.I. e all'U.N.I.R.E. A tal fine l'articolo 8 del disegno di legge dispone che il Collegio sindacale dei due Enti sia integrato con la inclusione di due altri membri designati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle finanze. Esso dispone inoltre che, in allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro ed a quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dovrà essere, ogni anno, presentata al Parlamento una particolareggiata relazione degli organi di amministrazione del C.O.N.I. e dell'U.N.I.R.E. sulla attività svolta e sull'andamento delle rispettive gestioni.

FORTUNATI. Signor presidente, onorevoli colleghi, osservo anzitutto, in merito all'articolo 1 del disegno di legge in esame, che se si intendesse mantenere la progressività delle aliquote occorrerebbe precisare in forma indubbia che la singola manifestazione è riferita ad unità temporale su piano nazionale.

Circa la progressività delle aliquote appare, a mio avviso, estremamente dubbio che il principio e l'obbiettivo della progressività possano essere rispettati facendo riferimento all'ammontare delle poste in gioco nelle singole manifestazioni, anche se queste si intendano per unità temporale su piano nazionale.

Occorre tener presente le caratteristiche delle scommesse per le corse di cavalli: scommesse che vengono effettuate non solo per corse che si svolgono nelle località in cui

avvengono le giocate, ma anche per corse che si effettuano in altre località. Sarebbe pertanto, anche nel caso di corse di cavalli, indispensabile riferirsi in ogni caso all'ammontare delle giocate per unità temporale, su piano nazionale.

Mi sembra perciò dubbio che si possa rendere efficiente la progressività delle aliquote.

Io credo che si dovrebbe o fissare una aliquota unica, qualunque sia l'ammontare delle giocate, o fissare una scala di aliquote funzionante nei confronti del totale delle giocate fatte in un anno su piano nazionale, riscuotendo di volta in volta l'imposta, sotto forma di acconto e salvo conguaglio, in base ad una aliquota media. Ciò per quanto riguarda l'articolo 1.

Con l'articolo 6 si propone:

«L'ammontare dell'imposta di cui all'articolo 1 è iscritto nel bilancio dell'entrata:

per il 40 per cento in apposito capitolo intestato all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

per il 35 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle imposte dirette;

per il 25 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, la quale provvederà a ripartire i 18/25 tra i Comuni interessati in sostituzione dei diritti erariali devoluti ai Comuni stessi a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

«Nella ipotesi in cui il Ministro delle finanze si avvalga della facoltà di cui al precedente articolo 3, la ripartizione verrà effettuata a cura della S.I.A.E., in base alle norme contenute nella convenzione prevista dal suddetto articolo».

Io credo che la ripartizione debba essere fissata in modo più chiaro. Occorre cioè anzitutto stabilire che ai Comuni vada un importo assolutamente uguale a quello che i singoli Comuni oggi incassano. In secondo luogo, si deve fissare la quota dei Comuni sganciata da versamenti di altri contributi ad altri enti (non parlare cioè di 18/25 del 25 per cento, in quanto 7/25 del 25 per cento sono devoluti ad altri enti). Il calcolo va fatto tenendo conto non della situazione globale ma dell'aliquota

in atto devoluta ai Comuni sull'importo delle giocate.

VALMARANA, *relatore*. Non mi sembra che il dubbio sollevato dal senatore Fortunati sia fondato, in quanto le singole manifestazioni che lo schema contempla in materia di giochi di abilità e di concorsi pronostici sono sempre organizzate dal C.O.N.I. e dall'U.N.I.R.E. su piano nazionale, anche nel caso in cui dette manifestazioni siano connesse con le corse dei cavalli.

Dallo schema di legge in esame si rileva: 1° che la tassa prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, assume la determinazione di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici (articolo 1); 2° che l'aliquota, elevata al 23 per cento per l'ammontare complessivo di poste di giuoco superiore a lire 150 milioni, è stabilita invece in misura minore ma progressiva per gli ammontari complessivi inferiori a detta cifra; 3° che l'istituenda imposta sostituisce la tassa di lotteria (16 per cento), i diritti erariali sulle scommesse (6 per cento), l'imposta generale sull'entrata (3 per cento sulle somme introitate al netto di quelle corrisposte per le vincite), le imposte di ricchezza mobile e complementare sui premi corrisposti ai vincitori; 4° che essa spiega i suoi effetti esclusivamente nei riguardi del C.O.N.I. e dell'U.N.I.R.E., cioè degli enti previsti nell'articolo 6 del citato decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (articolo 5).

Le attività di giuoco riservate al C.O.N.I. ed all'U.N.I.R.E. sono disciplinate dagli articoli 52 e seguenti del decreto presidenziale 18 aprile 1951, n. 581. Dette attività hanno carattere nazionale: ciò emerge dai singoli regolamenti, la cui approvazione è demandata al Ministro per le finanze (articolo 52), ed in merito si fa rilevare che quello del C.O.N.I. è stato già approvato con decreto ministeriale 1° settembre 1951 (*Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 18 settembre 1951), mentre quello dell'U.N.I.R.E. è in corso di approvazione, ed emerge altresì dalle citate disposizioni regolamentari (articolo 52 e seguenti del decreto 18 aprile 1951, n. 581) sulla disciplina delle attività di giuoco.

Pertanto, dato che per l'articolo 2 dello schema l'imposta è dovuta sull'intero compless-

sivo ammontare delle poste di giuoco effettuate per ogni singola manifestazione del giuoco o concorso periodico (e ciò è conforme alle norme vigenti, in quanto per l'articolo 60 del citato decreto n. 581, la tassa di lotteria va attualmente versata entro dieci giorni dalla data di svolgimento del giuoco o del concorso periodico) e considerato che la nuova imposta trova applicazione soltanto per il C.O.N.I. e l'U.N.I.R.E. e che detti Enti agiscono nello svolgimento dei concorsi pronostici su piano nazionale, ne consegue che non è possibile applicare l'aliquota progressiva su un importo diverso da quello conseguito sul medesimo piano nazionale.

In merito a quanto il senatore Fortunati ha rilevato sull'articolo 6, non mi sembra che si possa stabilire di fare affluire ai singoli Comuni un importo assolutamente eguale a quello che oggi essi incassano, sia perchè il gettito del tributo non è, nè potrà essere costante, e sia perchè una norma del genere sarebbe causa di relevantissimi intralci di natura contabile.

Lo schema proposto dall'articolo 6, che è semplice nella sua formulazione ed applicazione, assicura senza dubbio alcuno ai Comuni un importo eguale a quello attualmente devoluto con l'aliquota del 6 per cento sulle scommesse.

Si può anzi affermare — come è stato messo in evidenza nella relazione che accompagnava il disegno di legge all'atto della presentazione alla Camera dei deputati — che la precisazione dell'onere tributario gravante sui giuochi di così larga diffusione, apporterà maggiore incremento ai giuochi medesimi, e minori spese per la riscossione del tributo unico.

I 25/100 dell'imposta unica attribuiti alla Direzione generale delle tasse e delle imposte sugli affari rappresentano l'attuale 6 per cento, dovuto a titolo di diritto erariale sulle scommesse da devolvere ai Comuni, ed il 3 per cento dovuto per l'imposta generale sulla entrata, di competenza statale. Detta percentuale va quindi ripartita fra lo Stato ed i Comuni, cui dovrebbero andare i 2/3, ma poichè l'imposta generale sull'entrata viene liquidata soltanto sulle somme introitate al netto di quelle corrisposte per le vincite, ne consegue che in detto 25 per cento, i diritti erariali concorrono in misura superiore ai 2/3, e pro-

priamente — come è stato accertato — nella misura di 18/25.

In ogni modo emerge chiaramente dallo schema di legge in esame che i 18/25 vanno integralmente devoluti ai Comuni e non sono gravati, a differenza di quanto avviene per i diritti erariali di contributi o ritenute da corrispondere ad altri Enti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

La tassa prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che assume la denominazione di imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici, è elevata al 23 per cento.

Quando, peraltro, l'ammontare complessivo delle poste di giuoco, determinato nel modo previsto dall'articolo 2, non superi per ogni singola manifestazione del giuoco o concorso periodico i 150 milioni, l'imposta è dovuta in base alle aliquote seguenti:

Sino a	30 milioni di lire	. . . . .	8 — %
»	40	»	9,25 %
»	50	»	10,50 %
»	60	»	11,75 %
»	70	»	13 — %
»	80	»	14,25 %
»	90	»	15,50 %
»	100	»	16,75 %
»	110	»	18 — %
»	120	»	19,25 %
»	130	»	20,50 %
»	140	»	21,75 %
»	150	»	23 — %

Per le somme intermedie, la misura delle aliquote è quella risultante dall'applicazione nella seguente formula:

$$y = 0,000.000.125 x + 4,25$$

nella quale  $y$  è l'aliquota corrispondente all'ammontare  $x$ .

(È approvato).

Art. 2

L'imposta unica di cui all'articolo 1 è dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco effet-

tuate per ogni singola manifestazione del giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro delle finanze ha la facoltà di affidare la riscossione dell'imposta unica alla Società italiana degli autori ed editori per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione stipulata d'intesa col Ministro del tesoro.

In tal caso l'imposta unica è corrisposta mediante versamento diretto presso la sede centrale della Società italiana degli autori ed editori (S. I. A. E.) non oltre il ventesimo giorno dalla data di svolgimento di ogni manifestazione del giuoco o concorso periodico.

(È approvato).

Art. 4.

Nell'ipotesi di omesso o ritardato pagamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.

L'azione della finanza per l'accertamento delle eventuali infrazioni si prescrive nel termine di cinque anni.

(È approvato).

Art. 5.

L'imposta unica di cui all'articolo 1 è sostitutiva, nei confronti degli enti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, di ogni tassa sugli affari (esclusa quella di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico), compreso il diritto erariale di cui al decreto-legge 10 marzo 1943 n. 86, e successive modificazioni, relativa alla organizzazione e all'esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici, di ogni imposta diretta sui redditi derivanti dalle attività di cui sopra, nonché di qualunque altro tributo diretto o indiretto, a favore dello Stato e degli enti minori, connessi con le attività medesime.

L'imposta unica è anche sostitutiva della imposta di ricchezza mobile e della imposta complementare afferenti i premi corrisposti ai vincitori.

(È approvato).

## Art. 6.

L'ammontare dell'imposta di cui all'articolo 1 è iscritto nel bilancio dell'entrata:

per il 40 per cento in apposito capitolo intestato all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

per il 35 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle imposte dirette;

per il 25 per cento in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, la quale provvederà a ripartire i 18/25 tra i Comuni interessati in sostituzione dei diritti erariali devoluti ai Comuni stessi a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

Nella ipotesi in cui il Ministro delle finanze si avvalga della facoltà di cui al precedente articolo 3, la ripartizione verrà effettuata a cura della S.I.A.E., in base alle norme contenute nella convenzione prevista dal suddetto articolo.

(È approvato).

## Art. 7.

L'imposta sulle attività di giuoco esercitate dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è dovuta a decorrere dal 1º gennaio 1950 e nelle misure stabilite dalla presente legge.

(È approvato).

## Art. 8.

Le gestioni delle attività di giuoco, riservate al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ed all'U.N.I.R.E. ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sono sottoposte al controllo dei collegi sindacali dei rispettivi enti. A tal uopo, la composizione dei collegi medesimi sarà integrata con la nomina di due altri membri designati uno dal Ministro del tesoro e l'altro dal Ministro delle finanze, aventi il compito specifico, coordinato con quello dei collegi e secondo le direttive dei rispettivi presidenti, della revisione delle gestioni relative alle attività di giuoco.

I due componenti suddetti dovranno riferire periodicamente sulle gestioni controllate ai rispettivi Ministri.

In allegato rispettivamente allo stato di previsione del Ministero del tesoro ed a quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sarà ogni anno presentato al Parlamento una particolareggiata relazione degli organi d'amministrazione del C.O.N.I. e dell'U.N.I.R.E. sulla attività svolta e sull'andamento delle rispettive gestioni.

(È approvato).

## Art. 9.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale su vari tributi prevista dal decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni** » (N. 2055) (Approvato dalla Camera dei deputati).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale su vari tributi prevista dal decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni », già approvato dalla Camera dei deputati. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Valmarana.

**VALMARANA, relatore.** Onorevoli colleghi, la necessità di riparare nel più breve tempo possibile i danni causati dalle recenti alluvioni, specie nella Valle del Po, ha fatto sorgere il problema di come reperire i mezzi finanziari occorrenti per far fronte alle necessità immediate e a quelle future di cui pur troppo non è possibile ancora calcolare l'ampiezza.

Alla riparazione dei danni materiali bisogna aggiungere l'opera di soccorso e di assistenza delle popolazioni sinistrate, opera che richiede imponenza di mezzi ed a cui non è possibile far fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il provvedimento sottoposto al nostro esame, con il quale si propone l'aumento dell'addizionale su vari tributi erariali, comunali e provinciali, rientra nel quadro dei provvedimenti di carattere eccezionale predisposti dal Governo.

In considerazione delle alte finalità sociali che ispirano il provvedimento, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Se nessuno chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'addizionale istituita, col decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, ed elevata a centesimi 5 per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali con decreto legislativo 18 febbraio 1946, n. 100, è ulteriormente elevata per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1952 a centesimi 10.

Il maggior provento dipendente dall'aumento di cui al comma precedente è riservato all'Erario e sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il Ministro del tesoro provvederà ad appor- tare le variazioni di bilancio occorrenti alla attuazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**RUGGERI.** Dichiaro di astenermi.

**PRESIDENTE.** Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione dei disegni di legge:

« **Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1951, n. 655, concernente la prelevazione di lire 250 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52** » (N. 1990); « **Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1951, n. 1088, concernente la prelevazione di lire 500 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-1952** » (N. 2008).

**PRESIDENTE.** Segue all'ordine del giorno la discussione dei disegni di legge: « **Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1951, n. 655, concernente la prelevazione di lire 250.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52** »; « **Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1951, n. 1088, concernente la prelevazione di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52** ».

Trattandosi di provvedimenti vertenti su identica materia, se non si fanno osservazioni, la discussione potrà avvenire congiuntamente.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Braccesi.

**BRACCESI, relatore.** Onorvoli colleghi, il primo disegno di legge sottoposto al nostro esame è inteso a convalidare il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1951, n. 655, emanato ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per sopperire a talune urgenti necessità assistenziali di carattere riservato. Poichè la spesa di 250 milioni risponde alle condizioni richieste dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, cioè è urgente, imprevista e non impegna gli esercizi successivi, propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Il secondo provvedimento reca la convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1951, n. 1088, concernente la prelevazione di lire 500 milioni dal fondo di riserva per le spese previste, effettuata per sopperire alle più inderogabili esigenze di pronto soccorso causate dalle recenti alluvioni, in talune zone dell'Italia meridionale ed insu-

lare. L'importo complessivo di 500 milioni è stato destinato, con il decreto di cui si chiede la convalida, per lire 100 milioni alla Calabria, per lire 250 milioni alla Sicilia e per lire 150 milioni alla Sardegna. Anche questa spesa risponde alle condizioni richieste dalla legge sulla contabilità generale dello Stato e pertanto propongo l'approvazione del disegno di legge.

RUGGERI. Sul disegno di legge n. 2008, che reca la convalida del decreto 20 ottobre 1951, n. 1088, si può essere d'accordo, trattandosi di esigenze di pronto soccorso determinate dalle recenti alluvioni. Non possiamo però dare il nostro voto favorevole al disegno di legge n. 1990 relativo a spese assistenziali di carattere riservato, e ciò per il modo con il quale sono stati distribuiti i fondi di cui si tratta. Come i colleghi ricorderanno, c'è stata a suo tempo una campagna di stampa e sono state pubblicate, da alcuni giornali di zona, anche talune fotografie di ricevuta dalle quali risultava che questi fondi erano stati dati a organizzazioni clericali e addirittura a parroci ed a conventi.

Dal momento che non c'è urgenza, propongo il rinvio della discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Faccio osservare che la convalida del disegno non riguarda il merito di come i fondi sono stati erogati, ma l'urgenza e l'imprevedibilità della spesa.

Metto, comunque, ai voti la preposta, fatta dal senatore Ruggeri, di sospendere la discussione del disegno di legge n. 1990.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvata).*

Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 1990:

*Articolo unico.*

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1951, n. 655, concernente la prelevazione di lire 250.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52.

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 2008:

*Articolo unico.*

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1951, n. 1088, concernente la prelevazione di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52.

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (7° provvedimento) » (N. 2021).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (settimo provvedimento) ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mott.

MOTT, *relatore*. Questo disegno di legge è ancora uno dei provvedimenti che di tanto in tanto vengono sottoposti al nostro esame al fine di stabilire nuove concessioni in materia di esportazioni ed importazioni temporanee. L'articolo 1 stabilisce nuove merci ammesse alla importazione provvisoria per essere lavorate; l'articolo 2 concerne il ripristino e la modifica di concessioni di importazione temporanea già accordate; gli altri articoli riguardano lievi modificazioni di concessioni già approvate con altri decreti.

Ritengo che questo disegno di legge sia da approvare perchè facilita l'aumento dell'occupazione e del lavoro in Italia e non danneggia la nostra produzione di materie prime, perchè si tratta di merci che altrimenti verrebbero lavorate all'estero o di cui non abbiamo la sufficienza nel territorio nazionale.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:



## V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

109ª RIUNIONE (19 dicembre 1951)

## Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la

tabella I, annessa al decreto-leege 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla tempor. importaz.	Termine massimo per la riesportaz.
1. Argento in verghe, in pani, in polvere e in rottami	per la fabbricazione di nitrato d'argento da riesportare anche se incorporato in prodotti sensibili.	kg. 10	1 anno
2. Corteccia di pino, anche macinata . . .	per l'estrazione del tannino in essa contenuto.	kg. 500	1 anno
3. Ferro e acciaio speciali in lingotti, « blooms », bidoni e « billetes »	per la fabbricazione di ferri e acciai speciali in barre, verghe, lamiere. ecc.	kg. 500	1 anno
4. Ghisa da affinazione . . . . .	per la produzione di getti di ghisa e di acciaio.	kg. 1000	1 anno
5. Libri, anche in fogli sciolti . . . . .	per essere rilegati.	illimitata	6 mesi
6. Oro e platino, anche in lega fra loro, in verghe, pani, polvere, rottami	per la fabbricazione di fibere da montare su macchine per la produzione di carta trasparente e per la filatura di fibre artificiali, nonchè per la trasformazione in fogli e in oggetti lavorati diversi.	illimitata	6 mesi
7. « Ramiè » greggio (china « grass ») . .	per essere trasformato in filati pettinati.	kg. 100	1 anno
8. Semi di carrube . . . . .	per essere trasformati in farina.	kg. 500	4 mesi

(È approvato).

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

109ª RIUNIONE (19 dicembre 1951)

## Art. 2.

Sono ripristinate, con variazioni aggiunte e modificazioni, le concessioni d'importazione

temporanea, già accordate, modificate o prorogate con i provvedimenti sottosegnati, delle seguenti merci:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea
1. Budella secche e salate (regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1714, convertito in legge con la legge 24 febbraio 1936, n. 343)	per la fabbricazione di corde armoniche, filo da sutura, corde da tennis e corde gregge per qualsiasi uso.
2. Gomma elastica greggia e sintetica, lattice di gomma elastica naturale e sintetica, guttaperga greggia (decreto legislativo 1º aprile 1948, n. 374)	per la fabbricazione di oggetti di qualsiasi specie.
3. Fosforiti (legge 24 novembre 1949, n. 920) . . . . .	per la produzione di superfosfati.
4. Malto (decreto legislativo 1º aprile 1948, n. 374) . . . . .	per la fabbricazione della birra (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952).
5. Olii greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva) (legge 24 novembre 1948, n. 1444)	per essere purificati (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952).
6. Pelli non buone da pellicceria, gregge, e pelli conciate senza pelo (decreto legislativo 1º aprile 1948, n. 374)	per la fabbricazione di borsette, di marocchini per cappelli e di articoli da pelletteria comprese le calzature (concessione valevole fino al 31 dicembre 1954).
7. Polveri da stampaggio, a base di resine polistiroliche e di acetato di cellulosa (legge 24 novembre 1949, n. 920)	per la produzione di articoli stampati (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952).
8. Semi e frutti oleosi (escluse le olive) (legge 24 novembre 1948, n. 1444)	per la spremitura.
9. Tronchi e radici di legni (decreto legislativo 1º aprile 1948, n. 374)	per la fabbricazione di impiallacciate.

(È approvato).

## Art. 3.

La concessione d'importazione temporanea relativa alle ferroleghie al tungsteno, al molibdeno ed al vanadio, prevista dal regio decreto legge 24 settembre 1931, n. 1290, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1932, n. 93, è così modificata: «ferro-leghe al tungsteno, al molibdeno, al vanadio, al manganese, al fosforo, al cromo e al titanio per la fabbricazione di acciai speciali, profilati ed in getti».

(È approvato).

## Art. 4.

È estesa alla fabbricazione di manufatti di juta mista ad altre fibre tessili l'agevolazione della importazione temporanea di juta greggia, per la fabbricazione di tessuti anche in oggetti cuciti (sacchi, sacconi, copertoni ecc.), prevista dal regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1404, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1932, n. 85.

(È approvato).

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

109ª RIUNIONE (19 dicembre 1951)

## Art. 5.

La concessione d'importazione temporanea relativa ai filati di cotone greggi o imbianchiti per essere tinti, già modificata con l'articolo 3 del regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1377, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n. 1862, è modificata come appresso: « Filati di cotone greggi per essere ritorti, gasati, mercerizzati, imbianchiti, tinti, e filati di cotone imbianchiti per essere ritorti, gasati, mercerizzati, tinti ».

(È approvato).

## Art. 6.

La concessione d'importazione temporanea, prevista dalla legge 24 novembre 1949, n. 921,

relativa ai films da introdurre, a condizione di reciprocità, per essere proiettati in manifestazioni artistico-culturali senza scopo di lucro, viene estesa, alle stesse condizioni, ai films documentari per essere proiettati a scopo reclamistico.

(È approvato).

## Art. 7.

È ripristinata, per lo scopo controsegna- to, la concessione di esportazione temporanea relativa alla seguente merce:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la esportazione temporanea
Metalline povere (residui dal trattamento dei minerali contenenti metalli preziosi e dal trattamento delle ceneri degli orafi e argentieri) (legge 24 novembre 1948, n. 1444)	per il recupero dei metalli in esse ancora contenuti (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952).

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« Estensione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 » (N. 1934) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa

della Guardia di finanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Braccesi.

BRACCESI, *relatore*. Agli ufficiali in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio perchè invalidi o mutilati di guerra nell'ultimo conflitto, fu, al momento del loro allontanamento dal servizio, concesso un trattamento economico pari a quello previsto per gli ufficiali e sottufficiali allontanati per sfollamento delle Forze armate a norma dei decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, e 13 maggio 1947, n. 50.

Evidentemente anche gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza che si trovano nelle stesse condizioni, cioè sono stati allontanati perchè invalidi o mutilati a causa del-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

109ª RIUNIONE (19 dicembre 1951)

L'ultimo conflitto, hanno diritto ad analogo trattamento. È questo lo scopo del disegno di legge in esame che raccomando, quindi, alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo, che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, collocati nella riserva od in congedo assoluto in riforma od a riposo, per aver conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile di guerra da ascrivere ad una delle otto categorie previste dalla tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 in conseguenza di ferite, lesioni od infermità riportate od aggravate per servizio di guerra nel conflitto 1940-45, hanno diritto ad un emolumento mensile che, aggiunto al trattamento risultante dagli assegni di congedo provvisorio o dalla pensione ordinaria per anzianità di servizio, determinati ai sensi dell'articolo 44, lettere b), c) e d) della legge 16 giugno 1935, n. 1026, dell'articolo 46 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, e successive modificazioni, nonché dal relativo caroviveri e dalla indennità speciale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1457, faccia corrispondere, per un periodo sino al raggiungimento del limite di età prescritto per il grado con il quale cessano dal servizio permanente e comunque per non oltre due anni, il trattamento suddetto a quello spettante, a titolo di stipendio, indennità militare e di carovita, ai parigrado del servizio permanente e che, per il rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età, faccia corrispondere il trattamento medesimo ai quattro quinti di quello dianzi specificato. Ai fini della liquidazione della pensione ordinaria è computato un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato.

Gli ufficiali predetti che non raggiungano quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero raggiungano quindici anni di detto

servizio utile ma non dodici anni di servizio effettivo, hanno diritto ad un emolumento mensile per la durata di due anni pari alla differenza fra il trattamento economico di attività (a titolo di stipendio, indennità militare e carovita) e l'assegno integratore ad essi spettante in relazione agli anni di servizio prestato.

(È approvato).

Art. 2.

Gli aiutanti di battaglia, i marescialli dei tre gradi ed i brigadieri della Guardia di finanza in servizio permanente, che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, dispensati dal servizio per motivi di salute o collocati in riforma od a riposo per aver conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile di guerra da ascrivere ad una delle otto categorie previste dalla tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, in conseguenza di ferite, lesioni od infermità riportate od aggravate per servizio di guerra nel conflitto 1940-45, hanno diritto ad un emolumento mensile che, aggiunto alla pensione ordinaria per anzianità di servizio determinata ai sensi dell'articolo 17 del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, e successive modifiche, e al relativo caroviveri, faccia corrispondere, per un periodo sino al raggiungimento del limite di età di cui al successivo articolo 4, lettera b) e, comunque, per non oltre due anni, il trattamento economico complessivo a quello spettante a titolo di stipendio o paga, indennità militare e di carovita ai parigrado del servizio permanente, e che per il rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età di cui al successivo articolo 4, lettera b), e per i brigadieri per una durata non superiore ai quattordici anni, faccia corrispondere il trattamento economico complessivo ai quattro quinti del trattamento dianzi specificato. Ai fini della liquidazione della pensione ordinaria è computato un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato.

I sottufficiali predetti che non raggiungano quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero raggiungano quindici anni di detto servizio utile, ma non dodici anni di servizio

effettivo, hanno diritto ad un emolumento mensile per la durata di due anni pari alla differenza tra il trattamento economico di attività (a titolo di stipendio o paga, indennità militare e carovita) e l'assegno integratore ad essi spettante in relazione agli anni di servizio prestato.

(È approvato).

#### Art. 3.

I sottobrigadieri ed i militari di truppa della Guardia di finanza, vincolati a rafferma con diritto a premio, che cessino dal servizio perchè trovatisi nelle condizioni di non idoneità di cui al precedente articolo 2, hanno diritto ad un emolumento pari all'intero premio di fine rafferma, qualunque sia la durata del servizio prestato nella rafferma, oltre alla aliquota di premio prevista dagli articoli 12 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281 e 10 della legge 4 aprile 1935, n. 568, od all'intero premio quando la data di cessazione dal servizio coincida con quella di scadenza della rafferma anzidetta.

(È approvato).

#### Art. 4.

Per stabilire la durata e l'entità dell'emolumento mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2:

a) ai capitani, maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli della Guardia di finanza si applicano i limiti di età di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, aumentati di due anni;

b) per i sottufficiali si considera in ogni caso il limite di età di anni 55;

c) lo stipendio o la paga si considera, per il personale cessato dal servizio permanente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, nella misura stabilita a tale data, e, per quello cessato o che cesserà dal servizio in una data posteriore, nella misura vigente a quest'ultima data. In amb due i casi ora previsti l'emolumento mensile è liquidato, con effetto dal 1º novembre 1948, tenendo conto delle misure degli stipendi o delle paghe stabilite dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149 e, con effetto dal 1º luglio 1949, tenendo

conto delle misure degli stipendi o delle paghe stabilite dalla legge 11 aprile 1950, n. 130. L'indennità militare si considera nella misura stabilita alla data del 31 marzo 1948 e, con effetto dal 1º luglio 1950, tenendo conto delle misure stabilite dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814. Per l'indennità di carovita si terrà conto invece in ogni caso delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita, e, con effetto dal 16 giugno 1946, anche delle variazioni del nucleo familiare dell'ufficiale o del sottufficiale.

Il periodo di tempo intercorso dal giorno del collocamento nella riserva od in congedo assoluto o della dispensa dal servizio per motivi di salute o del collocamento in riforma od a riposo fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, si considera come servizio permanente effettivo, esclusa in ogni caso la corresponsione di assegni arretrati riferentisi al periodo anzidetto.

(È approvato).

#### Art. 5.

Per gli ufficiali della Guardia di finanza ai quali venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia più concesso l'assegno rinnovabile di guerra cessano di aver vigore le disposizioni della presente legge. Nei loro confronti trovano applicazione le norme di cui al comma secondo e terzo dell'articolo 143 della legge 16 giugno 1935, n. 1026.

(È approvato).

#### Art. 6.

Le norme contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 e nell'articolo 8 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, si applicano anche agli ufficiali ed ai sottufficiali della Guardia di finanza contemplati nella presente legge, che siano in possesso della idoneità fisica necessaria per disimpegnare le mansioni inerenti agli impieghi civili.

(È approvato).

#### Art. 7.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.000.000 per l'esercizio 1950-51 ed in lire

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

109ª RIUNIONE (19 dicembre 1951)

300.000 per ciascuno degli esercizi seguenti si provvederà riducendo di lire 7.000.000 gli stanziamenti del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1950-51 e di lire 300.000 gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa dello stesso Ministero per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

#### Art. 8.

La presente legge ha effetto, per quanto concerne la corresponsione dell'emolumento mensile ai cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme d'avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza »  
(N. 1905) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Braccesi.

BRACCESI, *relatore*. Il disegno di legge ha lo scopo di migliorare ed aggiornare l'istruzione tecnico professionale del Corpo, mediante il ripristino, per gli avanzamenti dei sottufficiali, degli esperimenti ed esami abbandonati durante la guerra e tuttora sospesi; la revisione delle disposizioni vigenti anteriormente alla guerra per eliminare inconvenienti che renderebbero difficile oggi la loro concreta applicazione, in rapporto alle minori possibilità di trasferimento dei militari da una località al-

l'altra; la revisione dei requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla scuola sottufficiali, introducendo un limite massimo di età che garantisca una carriera sufficientemente lunga e facilitando l'ammissione dei militari con titolo di studio di scuola media inferiore.

Si provvede poi ad un riordino formale delle disposizioni relative all'avanzamento sia dei sottufficiali che dei militari, lasciando sostanzialmente immutate le procedure da seguire per l'avanzamento, fissate dalla legge 7 giugno 1937, n. 913.

Ricordo ai colleghi che la carriera dei militari della Guardia di finanza è la seguente: allievo finanziere, finanziere, appuntato, sottobrigadiere, brigadiere, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore, aiutante di battaglia. Il disegno di legge contiene disposizioni riguardanti l'avanzamento da ognuno di questi gradi al successivo.

PRESIDENTE. Poichè nessun'altro chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### CAPO I.

#### DELL'AVANZAMENTO AI GRADI DI MARESCIALLO MAGGIORE E DI MARESCIALLO ORDINARIO

#### Art. 1.

I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi per due terzi in ordine di anzianità mediante appositi esperimenti e per un terzo a scelta per esami.

La promozione a maresciallo maggiore è conferita, nei limiti dei posti vacanti, ai marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento ad anzianità che contino almeno tre anni di permanenza nel grado ed a quelli giudicati idonei per l'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado.

RUGGERI. Il primo comma di questo articolo stabilisce che i marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi per un terzo a scelta per esami e per due terzi in ordine di anzianità mediante appositi esperimenti. Non comprendo quale sia il significato della dizione « mediante appositi esperimenti ». Si vuol dire,

forse, che ci sarà una specie di esame, una graduatoria interna, un giudizio di ufficiali?

**PRESIDENTE.** Nel nostro ordinamento amministrativo è sempre prevista la promozione per anzianità congiunta al merito.

**RUGGERI.** Secondo me ci sono due ragioni che si oppongono a questa disposizione. Innanzi tutto le funzioni dei marescialli maggiori sono in sostanza le stesse dei marescialli capi: quel che cambia è solo il trattamento economico. In secondo luogo, i marescialli capi promossi marescialli maggiori hanno di solito dai 20 ai 25 anni di servizio. Mi sembra quindi che per l'avanzamento non debba essere necessario l'apposito esperimento, che invece può prestarsi a parzialità da parte di superiori.

Per queste ragioni propongo di sopprimere le parole « mediante appositi esperimenti ».

**TAFURI.** Non sono d'accordo con il collega Ruggeri, perchè queste parole « mediante appositi esperimenti » sono caratteristiche di tutte le disposizioni per promozioni nella carriera militare. Infatti con l'esperimento si può accertare che il militare, a qualsiasi Arma o Corpo appartenga, abbia tutti i requisiti necessari, non ultimo quello dell'idoneità fisica, per essere promosso al grado superiore.

**RUGGERI.** Ma in questo caso le funzioni sono le stesse.

**TAFURI.** Non sono d'accordo neanche su questo. Infatti ci sono, ad esempio, certi posti che debbono essere affidati assolutamente a marescialli maggiori, ci sono dei casi in cui l'ufficiale può essere sostituito solo dal maresciallo maggiore.

Come ho detto, questa frase « mediante appositi esperimenti » si trova in tutte le norme di avanzamento. Anche gli ufficiali di complemento, per passare al grado superiore, debbono compiere questo esperimento, mediante un richiamo che in genere è di quindici giorni o di un mese. Si tratta di valutare se il militare ha le qualità necessarie per essere promosso. Sopprimere questa frase significherebbe scalfire tutto l'ordinamento sugli avanzamenti.

**BRACCESI, relatore.** Per le ragioni esposte dal collega Tafuri, sono contrario alla soppressione proposta dal senatore Ruggeri.

**CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Sono d'accordo con l'onorevole relatore.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Ruggeri tendente a sopprimere, nel primo comma dell'articolo 1, le parole « mediante appositi esperimenti ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo di cui ho dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

#### Art. 2.

I marescialli ordinari sono tratti dai brigadieri per un terzo in ordine di anzianità e per due terzi a scelta per esami.

La promozione a maresciallo ordinario è conferita, nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico complessivo dei marescialli capi e dei marescialli ordinari, ai brigadieri giudicati idonei all'avanzamento ad anzianità che contino almeno tre anni di grado ed a quelli giudicati idonei all'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado.

**BRACCESI, relatore.** Secondo la legge 7 giugno 1937 i marescialli ordinari erano tratti dai brigadieri per due terzi in ordine di anzianità e per un terzo a scelta per esami. Si è capovolta quella disposizione per poter scegliere gli elementi migliori, perchè ai marescialli ordinari vengono affidati servizi di notevole importanza.

**PRESIDENTE.** Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 2. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

#### Art. 3.

I marescialli capi ed i brigadieri giudicati idonei all'avanzamento ad anzianità od a quello a scelta sono iscritti, in ordine di anzianità, in distinti quadri di avanzamento annuali.

Le promozioni sono conferite, in ciascun anno, alternativamente agli iscritti nei due quadri, con precedenza degli idonei all'avanzamento ad anzianità e nelle proporzioni fissate dagli articoli precedenti.

In mancanza di promovibili a scelta, i posti vacanti sono tutti devoluti, in ciascun anno, agli iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità.

(È approvato).

Art. 4.

Agli esami per l'avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario sono, rispettivamente, ammessi a domanda, per non più di due volte, i marescialli capi ed i brigadieri compresi nel primo terzo del ruolo del proprio grado al 1º gennaio dell'anno cui si riferisce l'avanzamento, che ne siano stati giudicati meritevoli dalle autorità indicate dal regolamento.

(È approvato).

Art. 5.

Gli esami per l'avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario constano, rispettivamente, di una prova scritta e di due prove orali di cultura tecnico-professionale.

Gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore constano di una prova scritta e di una prova orale di cultura tecnico-professionale.

Il giudizio sugli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore, su quelli per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario e sugli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore è devoluto ad altrettante commissioni di ufficiali del Corpo nominate dal Comandante generale e presiedute da un colonnello.

Per le prove orali potrà essere aggiunto ai membri delle commissioni un ufficiale del Corpo competente in materie nautiche per esaminare i candidati del ramo mare sulla parte del programma che concerne la cultura marinaresca.

(È approvato).

Art. 6.

Conseguono l'idoneità negli esami per l'avanzamento a scelta ai rispettivi gradi superiori i marescialli capi ed i brigadieri che abbiano riportato nella prova scritta il punteggio mi-

nimo di dodici ventesimi, siano stati pertanto ammessi a sostenere le prove orali ed abbiano conseguito almeno quattordici ventesimi come media del punteggio della prova scritta e di quello medio delle prove orali, in ciascuna delle quali non dovranno però aver riportato un punto inferiore a dieci ventesimi.

Conseguono l'idoneità negli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore i marescialli capi che abbiano riportato nella prova scritta e nella prova orale il punteggio minimo di dieci ventesimi.

Sono esentati dagli esperimenti i marescialli capi che abbiano partecipato agli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore ed abbiano riportato il punteggio minimo di dieci ventesimi in ciascuna delle prove orali degli esami anzidetti.

(È approvato).

CAPO II.

DELL'AVANZAMENTO AI GRADI DI MARESCIALLO CAPO E DI BRIGADIERE

Art. 7.

Il grado di maresciallo capo è conferito ad anzianità, al compimento di due anni di permanenza nel grado, ai marescialli ordinari giudicati idonei ed iscritti in apposito quadro di avanzamento.

(È approvato).

Art. 8.

I brigadieri sono tratti, in ordine di anzianità e nei limiti dei posti vacanti nell'organico relativo, dai sottobrigadieri che, giudicati idonei ed iscritti in appositi quadri di avanzamento, abbiano compiuto almeno due anni di permanenza nel grado.

(È approvato).

CAPO III.

DEL CONFERIMENTO DEL GRADO DI SOTTOBRIGADIERE

Art. 9.

I posti di organico vacanti nel grado di sottobrigadiere sono annualmente coperti con le promozioni dei militari di truppa dichiarati idonei al termine del corso d'istruzione presso la



Scuola sottufficiali, a norma dei successivi articoli 10, 11 e 12 e con quelle degli appuntati idonei all'avanzamento ai sensi del successivo articolo 13, nella rispettiva proporzione di 19 ad 1 e con precedenza delle prime.

In difetto di militari di truppa promovibili a norma degli articoli 10, 11 e 12, gli appuntati idonei ai sensi dell'articolo 13 sono promossi limitatamente ai posti loro spettanti in applicazione del precedente comma.

In mancanza di appuntati promovibili le vacanze relative sono devolute alle promozioni dei militari di truppa che abbiano frequentato il corso d'istruzione presso la Scuola sottufficiali.

BRACCESI, *relatore*. Al grado di vice-brigadiere si perviene o attraverso la scuola o attraverso la promozione fra gli appuntati che abbiano una certa anzianità. La promozione degli appuntati nei confronti di coloro che hanno frequentato il corso ha un certo rapporto, che prima era di 1 a 29 e che ora è ridotto da 1 a 19.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il regime ordinario di promozione è la scuola, eccezionalmente si scelgono quegli appuntati che abbiano dato prova delle loro capacità.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 9 di cui è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 10.

Conseguono l'idoneità a rivestire il grado di sottobrigadiere i militari di truppa che abbiano frequentato con esito favorevole apposito corso di istruzione presso la Scuola sottufficiali della Guardia di finanza, al quale siano stati ammessi in seguito a concorso per esami.

L'idoneità a rivestire il grado di sottobrigadiere è dichiarata da una commissione di ufficiali del Corpo, nominata dal comandante generale e presieduta da un colonnello, la quale procede secondo le modalità stabilite dal regolamento.

(È approvato).

#### Art. 11.

Possono partecipare per non più di quattro volte al concorso per l'ammissione al corso d'istruzione, presso la Scuola sottufficiali, i militari di truppa che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età,entino almeno due anni di servizio effettivo nella Guardia di finanza ovvero almeno un anno se in possesso della licenza di scuola media inferiore e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dal regolamento.

BRACCESI, *relatore*. Questa è una delle principali innovazioni contenute in questo disegno di legge, perchè regola le ammissioni al corso sottufficiali, stabilendo i limiti d'età fino al 35° anno e permettendone l'accesso con un anno solo di servizio effettivo a coloro che posseggono la licenza di scuola media inferiore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 di cui è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 12.

I militari di truppa del contingente del ramo mare, che abbiano frequentato con esito favorevole il corso per motoristi navali presso le Scuole del C.E.M.M. della Marina militare o presso la Scuola nautica della Guardia di finanza, possono essere ammessi, nei limiti massimi di un quinto dei posti disponibili per il contingente stesso, a frequentare il corso di istruzione presso la Scuola sottufficiali con esonero dal concorso relativo.

I posti disponibili sono assegnati a coloro che abbiano conseguito il brevetto di motorista navale con un maggior punteggio di merito ovvero, a parità di punteggio, ai militari di maggior grado od anzianità di servizio.

(È approvato).

#### Art. 13.

Gli appuntati che avendo compiuto almeno 22 anni di servizio effettivo nel Corpo si siano segnalati per servizi di speciale importanza e posseggano gli altri requisiti stabiliti dal regolamento possono, sulla base di un'esauriente relazione, essere proposti per l'avanza-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

109ª RIUNIONE (19 dicembre 1951)

mento al grado di sottobrigadiere dalle autorità di grado determinate dal regolamento medesimo.

Il comandante generale, sentita apposita Commissione di ufficiali del Corpo, ammette i più meritevoli ad un esperimento di cultura professionale nel limite massimo di un decimo dei posti che si renderanno presumibilmente disponibili per le promozioni nell'anno cui si riferisce l'avanzamento.

Gli appuntati che a giudizio di una Commissione di ufficiali del Corpo nominata dal comandante generale abbiano superato l'esperimento sono dichiarati idonei all'avanzamento, iscritti in apposito quadro annuale nell'ordine di anzianità del proprio grado e promossi a norma del precedente articolo 9.

(È approvato).

#### CAPO IV.

#### DELL'AVANZAMENTO AL GRADO DI APPUNTATO E DEL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI FINANZIERE SCELTO

##### Art. 14.

Gli appuntati sono tratti in ordine di anzianità e nei limiti dei posti vacanti nell'organico relativo, dai finanziari che, giudicati idonei ed iscritti in apposito quadro di avanzamento, abbiano compiuto almeno tre anni di permanenza nel grado.

A favore dei finanziari che contano già tre anni di grado, ai fini dell'anzianità utile per l'avanzamento, viene computato anche il periodo di servizio eventualmente prestato in altre Forze armate dello Stato, in ragione però della metà della sua durata complessiva trascurando le frazioni di giorno.

(È approvato).

##### Art. 15.

Ai finanziari cheentino almeno nove anni di servizio può essere conferita la qualifica di « finanziere scelto », su proposta delle autorità di grado incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento.

Per la determinazione dell'anzianità di servizio dei finanziari da proporre per il conferi-

mento della qualifica, il periodo di tempo eventualmente trascorso alle armi in altre Forze armate e computato per metà, trascurando le frazioni di giorno.

Su proposta delle autorità di grado incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento, può ordinarsi la perdita della qualifica per gravi mancanze o per abituale cattiva condotta.

BRACCESI, *relatore*. Con questo articolo si applica alla Guardia di finanza quanto è già stabilito per i Carabinieri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15 di cui è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### CAPO V.

#### DELLA NOMINA A CARICHE SPECIALI DEGLI AIUTANTI DI BATTAGLIA E DEI MARESCIALLI MAGGIORI

##### Art. 16.

Gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori possono essere nominati, previo apposito esperimento annuale e nel limite di un quinto dei posti previsti per il grado di maresciallo maggiore dal relativo organico, alle seguenti cariche speciali:

comandante di sezione o di squadriglia del naviglio avente alla dipendenza unità di crociera;

comandante di plotone presso la legione allievi;

capo scrivano presso gli uffici del comando generale, dei comandi di zona, dei comandi delle legioni territoriali, dell'accademia e scuola di applicazione, della scuola sottufficiali, della legione allievi e dei comandi di circolo.

Le nomine alle cariche speciali suddette non possono superare ogni anno il numero di un venticinquesimo dei posti d'organico previsti per il grado di maresciallo maggiore.

(È approvato).

##### Art. 17.

All'esperimento di cui al precedente articolo sono ammessi a domanda, su parere favorevole delle autorità incaricate di esprimere i giudizi

di avanzamento, gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori cheentino cirque anni di grado e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dal regolamento. Per gli aiutanti di battaglia i predetti cinque anni di grado sono ridotti del periodo corrispondente all'anzianità da essi eventualmente maturata nel grado di maresciallo maggiore.

L'esperimento consiste in una prova scritta ed una prova orale di cultura tecnico-professionale. Il giudizio sull'esperimento è devoluto ad una Commissione di ufficiali del Corpo, nominata dal comandante generale e presieduta dal generale di divisione comandante in secondo, o, in sua vece, da un generale di brigata comandante di zona, la quale decide sulla idoneità alla nomina.

(È approvato).

#### Art. 18.

In deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori che hanno conseguita la nomina alle cariche speciali sono collocati a riposo al compimento del 58° anno di età.

(È approvato).

#### CAPO VI.

### AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DEL SERVIZIO SEDENTARIO E DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA IN CONGEDO

#### Art. 19.

Per l'avanzamento dei sottufficiali trasferiti nei ruoli del servizio sedentario si applicano le norme in vigore per i parigrado del servizio ordinario, con le deroghe seguenti:

per l'idoneità all'avanzamento, non si richiede la incondizionata idoneità fisica a tutti i servizi del Corpo, ma è sufficiente che il sottufficiale sia idoneo a disimpegnare le speciali funzioni del servizio sedentario;

gli avanzamenti a maresciallo maggiore ed a maresciallo ordinario si effettuano esclusivamente ad anzianità e prescindendo dai requisiti di comando e di servizio;

il sottufficiale idoneo all'avanzamento non può essere promosso prima della data in cui avrebbe conseguito lo stesso grado ad anzianità nel servizio ordinario;

nel caso che si trovino a concorrere marescialli capi del servizio sedentario in turno di promozione e marescialli maggiori del servizio ordinario aspiranti al passaggio nel ruolo dei sedentari, i posti vacanti nel grado di maresciallo maggiore sono devoluti alternativamente prima all'ammissione di un maresciallo maggiore proveniente dal servizio ordinario e poi alla promozione di un maresciallo capo del servizio sedentario.

(È approvato).

#### Art. 20.

I sottufficiali e militari di truppa della forza in congedo possono essere presi in esame per l'avanzamento solo se siano trascorsi sei mesi dal loro richiamo o trattenimento in servizio nel Corpo. Si applicano all'avanzamento stesso le norme in vigore per i parigrado del servizio permanente con le deroghe seguenti:

gli avanzamenti hanno luogo esclusivamente ad anzianità, prescindendo dai requisiti di comando e di servizio;

le promozioni sono conferite con la stessa decorrenza delle promozioni ad anzianità dei parigrado del servizio permanente che abbiano uguale anzianità di grado. A tale effetto è considerata anzianità di grado per i sottufficiali e i militari di truppa della forza in congedo il periodo di effettivo servizio nel Corpo da essi prestato nel grado stesso, compreso quello eventualmente trascorso in servizio permanente.

(È approvato).

#### CAPO VII.

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 21.

Le norme di cui ai precedenti articoli non si applicano ai sottufficiali ed ai militari di truppa della banda musicale del Corpo.

(È approvato).

## Art. 22.

L'articolo 16 della legge 7 giugno 1937, n. 913, è sostituito dal seguente:

« I giudizi di avanzamento di cui all'articolo precedente sono pronunciati dalle autorità gerarchiche o dalle commissioni di ufficiali del Corpo che saranno determinate dal regolamento, nei modi e con le formalità che saranno stabilite dal regolamento stesso ».

(È approvato).

## Art. 23.

I sottufficiali ed i militari di truppa iscritti nei quadri di avanzamento previsti dalla presente legge, i quali al termine dell'anno cui i quadri si riferiscono non siano stati promossi per mancanza di posti vacanti, sono riportati d'ufficio nei quadri dell'anno successivo, in concorrenza, secondo l'anzianità di grado o di servizio, con quelli che nell'anno medesimo siano stati giudicati idonei.

(È approvato).

## Art. 24.

L'applicazione degli articoli 9, 10 e 12 della legge 7 giugno 1937, n. 913, quali risultano modificati dagli articoli 10 e 11 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, è sospesa per gli avanzamenti relativi agli anni 1952, 1953 e 1954.

(È approvato).

## Art. 25.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 13 della legge 7 giugno 1937, n. 913, quali risultano modificati dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, e gli articoli 10 e 11 della legge 4 agosto 1942, n. 915, nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

## Art. 26.

I precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 19, 20 e 22 si applicano per la formazione dei quadri di avanzamento con validità 1° gennaio 1953.

È prorogata al 31 dicembre 1952 l'efficacia del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815,

ratificato con modificazioni con legge 3 gennaio 1951, n. 12.

Gli articoli 10, 11 e 12 iniziano ad avere applicazione per il concorso d'ammissione al XXVI corso allievi sottufficiali e per il corso stesso.

Per i concorsi a corsi d'istruzione precedenti continuano ad avere effetto le disposizioni dell'articolo 12 della legge 9 gennaio 1936, n. 75, quale risulta sostituito dall'articolo 9 della legge 4 agosto 1942, n. 915, nonché quello dell'articolo 13 - secondo comma - della legge 22 dicembre 1930, n. 1699.

(È approvato).

## Art. 27.

Gli appuntati giudicati idonei alla promozione a sottobrigadiere ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, i quali siano rimasti iscritti sul relativo quadro di avanzamento al 31 dicembre 1952, sono riportati d'ufficio nel quadro di avanzamento compilato a norma del precedente articolo 13, in concorrenza secondo l'anzianità di grado con quelli giudicati idonei ai sensi di questo ultimo articolo.

In aggiunta alle promozioni da effettuare a norma dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, nell'anno corrente alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà consentito di promuovere al grado di sottobrigadiere, con decorrenza dalla data suddetta, tanti appuntati quanti ne risultavano ancora iscritti nel primo terzo del quadro relativo all'anno 1951 al termine dell'anno stesso.

Uguale numero di promozioni potrà essere effettuato all'inizio sia del secondo che del terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge, in aggiunta a quelle da attribuire in applicazione del precedente articolo 13.

I soprannumeri che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651, e nell'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450 ratificati senza modificazioni dalla legge 15 luglio 1950, n. 594, si determinano nel grado di sottobrigadiere per effetto delle disposizioni contenute nei precedenti commi sono riassorbiti con le prime successive vacanze che si verificano in detto grado. In corri-

## V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

109ª RIUNIONE (19 dicembre 1951)

spondenza degli indicati soprannumeri e fino al loro completo riassorbimento è lasciato vacante un numero di posti nel grado di finanziere tale da compensare la spesa derivante dai soprannumeri.

(È approvato).

## Art. 28.

I sottufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza dichiarati irreperibili a norma dell'articolo 124 della legge di guerra approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni, sono cancellati dai ruoli organici con decorrenza dalla data del verbale di irreperibilità. In caso di successiva accertata reperibilità, sono reinseriti nei ruoli col proprio grado ed anzianità, anche eventualmente in eccedenza salvo il riassorbimento dell'eccedenza stessa al verificarsi della prima vacanza nel grado.

(È approvato).

## Art. 29.

Le norme stabilite per l'avanzamento dall'articolo 15 della legge 7 giugno 1937, n. 913, e dall'articolo 22 della presente sono da osservarsi anche:

per la dispensa dal servizio dei sottufficiali e militari di truppa;

per il collocamento a riposo d'autorità dei sottufficiali ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1940, n. 559.

(È approvato).

## Art. 30.

Salvo il disposto degli articoli 26 e 27, i precedenti articoli hanno effetto dal 1º gennaio 1953.

(È approvato).

## Art. 31.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della legge 7 giugno 1937, n. 913, contenente disposizioni sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo della Guardia di finanza, con le modifiche ed integrazioni apportatevi dalle leggi

20 marzo 1940, n. 234, 29 gennaio 1942, n. 64, 4 agosto 1942, n. 915, e 10 dicembre 1942, n. 1551, dal decreto legislativo lucgotcnerziale 7 settembre 1945, n. 590, e dalla presente legge.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Norme sulla rivalutazione per conguaglio monetario » (N. 1984)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla rivalutazione per conguaglio monetario ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tomè.

**TOMÈ, relatore.** L'articolo 6 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria, consente, alle imprese soggette a registrazione e non tassabili in base a bilancio, di chiedere che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili.

« A tale fine - dice l'articolo - le imprese debbono corredare la dichiarazione con la copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite con cui si chiude l'inventario ai sensi dell'articolo 2217 del Codice civile ».

Con tale disposizione si è venuti ad estendere la norma della tassabilità delle imprese in base a bilancio, dal più ristretto settore delle società per azioni e di credito, a tutte le imprese che lo chiedano.

Da qui la necessità di dare un assetto definitivo ai bilanci delle imprese, almeno ai fini fiscali, scontando in maniera organica e conclusiva le ripercussioni che sui bilanci stessi si ebbero o si hanno in dipendenza della svalutazione della moneta dal 1938 al 1949.

Già in precedenza il legislatore aveva sentito la necessità di intervenire in tema di rivalutazione per conguaglio monetario in funzione fiscale, ma gli interventi si ebbero su temi specifici: ai fini della imposta straordinaria

sul patrimonio nel 1946 (decreto legislativo luogotenenziale 27 maggio n. 436), ai fini dell'accertamento di ricchezza mobile e trasferimento di saldi attivi a capitale nel 1948 (decreto legislativo 14 febbraio n. 49); per trasferimento a capitale di saldi attivi e costituzione di fondi per rinnovazione e rammodernamento degli impianti nel 1949 (legge 1º aprile n. 94); e con coefficienti vari, tutti inferiori a quelli che la realtà economica denunciava come effettivi. Il coefficiente massimo consentito attualmente è di 18 riferito a lira 1938. Talchè anche per le materie specificamente regolate restava un margine di rivalutazione per conguaglio monetario tuttora realizzabile.

Già per questo gruppo di enti (tassati a bilancio) si rendeva quindi necessario un adeguamento alla realtà economica, onde consentire l'assestamento dei bilanci aziendali ai nuovi valori. Ma con l'allargamento del criterio analitico, per la tassabilità dei redditi di categoria B, si imponeva ormai in maniera improrogabile la definitiva sistemazione della materia. Solo dopo ciò infatti è possibile realizzare una politica fiscale obbiettiva nei confronti delle imprese quale è negli intendimenti della riforma tributaria. Una sistemazione definitiva è possibile data la ormai intervenuta stabilità monetaria. Il provvedimento che andiamo ad esaminare è, dunque, lo strumento proposto dal Governo per la realizzazione di un tale scopo.

Esso si incardina su due pilastri:

a) la formulazione da parte delle imprese di un bilancio base «sul quale determinare le differenze attive e passive che costituiscono gli utili e le perdite dei successivi esercizi e le quote di ammortamento deducibili»;

b) la determinazione di coefficienti di rivalutazione monetaria che corrispondano maggiormente alla entità della svalutazione monetaria in atto e che valgano come metro omogeneo per tutte le imprese.

Per realizzare il primo punto (bilancio base) si propone di rendere obbligatoria la rivalutazione per conguaglio monetario delle attività esistenti, non oltre il bilancio e l'inventario relativi all'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora tale rivalutazione non si faccia, le imprese perderanno ogni diritto ad esenzioni fiscali su importi provenienti da rivalutazioni per conguaglio monetario. Tali importi saranno considerati, e quindi tassati, quali redditi veri e propri.

Una tale norma, oltre alla sua specifica finalità tributaria, realizza anche uno scopo di diritto sostantivo costringendo le aziende a porsi su un piano di chiarezza e di veridicità dei bilanci a tutto vantaggio dei soci e dei creditori.

In ordine al secondo punto (coefficienti di rivalutazione) viene proposta una tabella di coefficienti che parte da un massimo di 40 volte per il 1938 e arriva a 1,80 volte per il 1946.

Potrebbe sembrare a prima vista non perfettamente aderente alla realtà, in quanto, ogni qualvolta si parla di adeguamento di valore per svalutazione, si accenna normalmente a 50 volte e più l'anteguerra. In realtà i coefficienti di tabella sono stati fissati con riguardo all'andamento dei numeri indici dei costi all'ingrosso, ma è stata praticata una riduzione uniforme nell'intendimento di eliminare l'influenza di ogni fattore diverso da quello monetario.

Ciò appare logico perchè è normale che sui prezzi abbiano agito (come sempre), fatti contingenti od anche fatti permanenti ma di natura strettamente economica.

Era, ed è quindi opportuno, anzi giusto, non far giuocare questi fatti estranei, intendendosi qui di regolare puramente e semplicemente il fattore eccezionale della svalutazione monetaria causata dalla guerra.

Ho voluto soffermarmi su queste chiarificazioni perchè è evidente che la bontà del provvedimento, nel suo aspetto sostanziale, è legata alla esattezza dei coefficienti di tabella in relazione alla realtà della situazione economico-finanziaria che si vuol regolare. Errare su questo, significherebbe creare un bilancio base artificioso, con pregiudizio e delle imprese e del fisco.

Su questo argomento ebbe già occasione di soffermarsi la Commissione finanza e tesoro della Camera e non trovò da obiettare alle precisazioni del Ministro proponente.

## V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

109ª RIUNIONE (19 dicembre 1951)

Da nessuna parte del Paese, per quanto mi consta, sono state avanzate critiche, per cui è da ritenersi che i dati siano accettabili anche dalla nostra Commissione.

Questo le fondamentali considerazioni che ho ritenuto opportuno premettere in sede di discussione generale, che si fermano sugli elementi nuovi che questa legge acquisisce.

Su altri aspetti o criteri particolari che già ricorrevano nelle precedenti leggi di conguaglio, in maniera più o meno conforme, potremo avere occasione di parlare in sede di esame degli articoli.

LANZETTA. Vorrei dal Ministro alcuni chiarimenti sulle possibilità di evasioni fiscali in sede di applicazione della legge; vorrei che il Ministro ci tranquillizzasse a questo proposito e ci dicesse in quale maniera sarà possibile fronteggiare questa eventualità.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. In relazione alla specifica materia che stiamo discutendo, non vedo come il disegno di legge possa dar luogo ad evasioni fiscali. Come ha sottolineato il relatore, lo scopo principale della legge è di rendere i bilanci leggibili ed omogenei. Questo evidentemente sarà un ulteriore elemento di facilitazione nella attività dell'Amministrazione per reprimere le evasioni. Quando in bilancio sono sommate poste espresse in moneta diversa, si possono nascondere situazioni non facilmente accertabili da parte dell'Amministrazione, se non con una faticosa opera di ricerca del momento in cui gli investimenti sono stati fatti. Quando invece avremo interamente applicato il sistema della legge — e per questo si è voluto introdurre l'obbligo di eseguire la valutazione entro un determinato periodo di tempo, dopo di che la rivalutazione non avrà più efficacia fiscale — quando avremo applicato questo sistema, avremo dei bilanci che saranno espressi tutti nella stessa moneta, quindi eventuali tentativi di mascherare situazioni di reddito tassabili non potranno più essere effettuati.

LANZETTA. Debbo esprimere alcune perplessità circa il terzo comma dell'articolo 1, dove si dice: «Le singole attività valutate al prezzo di costo o di acquisto possono essere iscritte...». Qui si pone una facoltà e non un obbligo, il che, secondo me, mette gli spe-

culatori nella condizione di far ciò solo quando gli convenga.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Il «possono» è una necessità giuridica, poichè non possiamo obbligare nessuno a fare determinate cose.

LANZETTA. E perchè no?

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Mi spiego: l'azienda che non rivaluti non avrà negli esercizi futuri quote di ammortamento corrispondenti agli investimenti rivalutati e le quote di ammortamento sono poste deducibili dall'attivo. Aggiungo che, quando il cespite venisse realizzato, noi tassiamo di ricchezza mobile la differenza tra il valore dell'investimento ed il ricavo dalla realizzazione. Quale è il valore dell'investimento? È il valore rivalutato; se non è stata fatta la rivalutazione, prenderemo come valore quello iscritto in bilancio. La novità della legge è proprio questo obbligo implicito (è esplicito il godimento dei vantaggi) di eseguire la rivalutazione entro un determinato periodo di tempo, mentre con le precedenti leggi di rivalutazione, dopo questa e l'altra guerra, era stata sempre lasciata facoltà di fare la rivalutazione quando si voleva.

Con le leggi attuali, che cosa succede? Se una azienda aliena un cespite, nel momento in cui l'Amministrazione fa il computo del reddito che essa è venuta a realizzare, l'azienda stessa può chiedere di rivalutare quel cespite. Questo non sarà più possibile trascorsi i due esercizi previsti dalla presente legge: sarà tanto di guadagnato per chi avrà fatto la rivalutazione, mentre sarà tanto peggio per chi non l'avrà fatta; per costui non possiamo stabilire un obbligo, vuol dire che ha riconosciuto che il valore del cespite era il valore stabilito nel bilancio e ne subirà le conseguenze fiscali come contribuente.

LANZETTA. Pur ringraziando il Ministro dei chiarimenti che ha voluto darmi, debbo dichiarare che rimane la mia perplessità. L'onorevole Vanoni ha finito con il dire in pratica che lo Stato paga un prezzo per questo atto di correttezza che gli amministratori avrebbero dovuto compiere indipendentemente da qualsiasi legge.

RUGGERI. Questa rivalutazione darà luogo alla contropartita di emissione di azioni gratuite? Penso di sì.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

109ª RIUNIONE (19 dicembre 1951)

È tale emissione, dal punto di vista fiscale, è un vantaggio o uno svantaggio per l'Erario? Credo sia uno svantaggio, perchè l'utile verrà suddiviso su un numero maggiore di azioni e la percentuale sul capitale liquido impegnato sarà minore. Quindi, fiscalmente, avremo uno svantaggio nei confronti della situazione attuale.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Dobbiamo esaminare la questione dal punto di vista giuridico e da quello di fatto. Dal punto di vista giuridico la emissione di azioni non aumenta nè diminuisce il patrimonio della società, nè aumenta o diminuisce la ricchezza dei singoli soci, perchè si tratta di dare un numero diverso alla stessa cosa. La cosa è sempre quella, tanto è vero che nel caso di un'azienda con azioni quotate in borsa, se il mercato conosce esattamente la situazione dell'azienda, ha già tenuto conto del maggiore valore del bene ed ha sopravvalutato le azioni; distribuendosi azioni gratuite, diminuisce il valore di borsa delle singole azioni.

Dal punto di vista sostanziale, di fatto, può verificarsi il caso di qualche ripercussione favorevole; dal punto di vista fiscale, aumentandosi il numero delle azioni, le aziende che hanno azioni quotate in borsa hanno interesse di vedere queste azioni aggirarsi intorno al valore nominale e, per lo meno nella rivalutazione, ci sarà una maggiore distribuzione di dividendi.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Gli imprenditori commerciali, le società, anche se non esercitano una attività commerciale, e gli altri enti tenuti a redigere il bilancio possono procedere, non oltre il bilancio e l'inventario relativi all'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alla rivalutazione per conguaglio monetario delle attività esistenti nel loro patrimonio, sulla base di coefficienti non superiori a quelli indicati nella annessa tabella e con l'osservanza delle seguenti disposizioni.

La rivalutazione dei titoli azionari può tuttavia essere effettuata anche oltre tale termine,

purchè entro l'esercizio successivo a quello in cui la società emittente ha proceduto alla rivalutazione delle proprie attività.

Le singole attività valutate al prezzo di costo o di acquisto possono essere iscritte per un importo non superiore a detto prezzo, moltiplicato per i coefficienti previsti nel primo comma. In nessun caso la rivalutazione può superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva e alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nella gestione dell'impresa.

Allorchè si procede alla rivalutazione delle attività debbono essere rivalutati anche i corrispondenti fondi di ammortamento, che siano stati ammessi in detrazione dal reddito lordo, con l'applicazione dei coefficienti indicati nella tabella allegata alla presente legge, in relazione all'epoca nella quale sono stati costituiti.

Per le attività valutate in base ai prezzi desunti dall'andamento del mercato o delle quotazioni, la rivalutazione per conguaglio monetario può essere effettuata fino a concorrenza del minore fra il prezzo desunto dall'andamento del mercato o delle quotazioni e il prezzo di acquisto o di costo moltiplicato per i coefficienti previsti nel primo comma. Per le materie prime e per le merci rimangono ferme le norme contenute nell'articolo 8 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

Per la rivalutazione delle attività effettuate ai sensi del presente articolo e per i relativi ammortamenti, gli amministratori ed il collegio sindacale sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3, primo e secondo comma, del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.

(È approvato).

#### Art. 2.

Qualora i saldi attivi risultanti dalla rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo precedente superino l'ammontare della rivalutazione del capitale investito dall'imprenditore, calcolata con l'applicazione dei coefficienti indicati nell'allegata tabella, l'eccedenza concorre, qualunque ne sia stata la destinazione, a formare il reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile quando sia comunque realizzata, o,



V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

109ª RIUNIONE (19 dicembre 1951)

anche prima del realizzo, sia distribuita o imputata a capitale. Si considera realizzo anche il deperimento e consumo di impianti e altri cespiti portati in ammortamento.

Si considera capitale investito, agli effetti del comma precedente, il capitale versato dai soci e le riserve, ordinarie e straordinarie, risultanti dal bilancio, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi.

**TOMÈ, relatore.** Al primo comma di questo articolo propongo un emendamento. Il primo comma dice: « Qualora i saldi attivi risultanti dalla rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo precedente superino... »; si potrebbe, quindi, ritenere che la norma non abbia riferimento alle rivalutazioni fatte precedentemente con altre leggi. Siccome l'articolo intende proprio riferirsi e comprendere anche le rivalutazioni precedentemente fatte, per maggiore chiarezza propongo che la dizione del primo comma dell'articolo 2 sia sostituita con la seguente: « Qualora i saldi attivi risultanti dalla rivalutazione per conguaglio monetario superino... ». Cioè propongo di sopprimere le parole « effettuata ai sensi dell'articolo precedente », sostituendole con le parole « per conguaglio monetario ».

**VANONI, Ministro delle finanze e ad interim del tesoro.** Sono d'accordo.

**PRESIDENTE.** Metto allora ai voti l'emendamento del relatore, accettato dal Governo, tendente a sostituire alle parole « effettuata ai sensi dell'articolo precedente » le altre « per conguaglio monetario ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Metto ai voti l'articolo 2 con l'emendamento testè apportato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

### Art. 3.

Con effetto dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa di avere applicazione l'articolo 3 della legge 1º aprile 1949, n. 94.

Gli accantonamenti deliberati ai sensi del citato articolo, anche se impiegati in conformità del secondo comma dell'articolo stesso, sono computati in riduzione del complessivo ammortamento ammesso agli effetti fiscali.

**TOMÈ, relatore.** Ai fini di venire incontro alla preoccupazione prospettata dal senatore Lanzetta, che cioè si possa ulteriormente dar luogo ad evasioni fiscali, propongo di stabilire, a carico delle aziende che operano questa rivalutazione, l'obbligo della dichiarazione, in maniera che il fisco abbia immediatamente, in occasione delle normali dichiarazioni previste dalla legge sulla perequazione tributaria, in evidenza le rivalutazioni stosse e possa quindi operare i debiti accertamenti con cognizione di causa ed ovviare a possibili evasioni. L'emendamento non viene ad appesantire, attraverso particolari gravami di dichiarazioni, le aziende, giacchè queste dichiarazioni si fanno in concomitanza con quelle già disposte dalla legge sulla perequazione tributaria. L'emendamento aggiuntivo che propongo è il seguente:

« In occasione della dichiarazione relativa all'esercizio in cui si è proceduto alla rivalutazione per conguaglio monetario, i contribuenti debbono comunicare all'Ufficio delle imposte l'ammontare della rivalutazione del capitale investito nonché l'ammontare dei saldi attivi già realizzati o distribuiti o imputati a capitale alla data della comunicazione.

« Nelle dichiarazioni annuali successive i contribuenti devono indicare l'ammontare dei saldi attivi realizzati o imputati a capitale nell'esercizio precedente.

« Nel caso di omissione della comunicazione si applica l'ammenda prevista dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, per il caso di mancata risposta ai questionari trasmessi dall'Ufficio imposte.

« L'Ufficio ha facoltà di chiedere i dati sopra indicati e i relativi computi mediante questionari ai sensi dello stesso articolo 5 sopra citato ».

**VANONI, Ministro delle finanze e ad interim del tesoro.** Sono d'accordo sull'emendamento Tomè.

**PRESIDENTE.** Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 con l'emendamento aggiuntivo testè approvato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

## Art. 4.

I saldi attivi risultanti da rivalutazione per congruaggio monetario, fino a concorrenza dell'importo della rivalutazione del capitale sociale e della riserva legale, non possono essere distribuiti, nè destinati a copertura di passività di gestione, con conseguente distribuzione di utili, se non siano state osservate le norme dell'articolo 2445 del Codice civile. Possono, tuttavia, essere destinati a costituire od integrare il fondo di indennità o di quiescenza del personale da accantonare a mente dell'articolo 2429 del Codice civile.

I detti saldi possono inoltre essere destinati a copertura della rivalutazione dei debiti esteri, sebbene non ancora scaduti, al cambio medio ufficiale dell'ultimo semestre precedente alla data del bilancio nel quale si procede alla rivalutazione stessa, ridotto del 10 per cento.

L'importo dei saldi attivi corrispondente alla rivalutazione del capitale e della riserva legale deve essere iscritto in bilancio distintamente dall'importo eccedente la rivalutazione stessa.

(È approvato).

## Art. 5.

Quando i saldi attivi risultanti da rivalutazione per congruaggio monetario siano imputati a capitale, devono contemporaneamente essere aumentate nella stessa proporzione la riserva legale e le eventuali riserve formate in adempimento di disposizioni dello statuto sociale.

(È approvato).

## Art. 6.

Fino al 31 dicembre 1954, i saldi attivi risultanti dalla rivalutazione effettuata ai sensi della presente legge non possono essere, in nessun caso, distribuiti od imputati a capitale per un importo eccedente, per ciascun anno del triennio 1952-54, il 20 per cento del capitale sociale.

Agli effetti del comma precedente, non si considerano nel capitale sociale esistente alla data in cui è deliberata la distribuzione o l'imputazione a capitale, gli aumenti effettuati

con l'imputazione dei saldi attivi risultanti dalla presente legge.

TOMÈ, *relatore*. Con le parole « saldi attivi risultanti dalla presente legge », ci si intende riferire ai maggiori saldi che derivano dalla applicazione dei nuovi coefficienti di tabella. Perchè non avvenga confusione, propongo che la dizione dell'articolo sia modificata in questo modo: « Fino al 31 dicembre 1954 i saldi attivi di rivalutazione per congruaggio monetario, risultanti dalla applicazione dei maggiori coefficienti indicati nella annessa tabella in confronto ai coefficienti indicati dalle precedenti disposizioni legislative, non possono essere, in nessun caso, ecc. ecc. ».

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Non ho difficoltà ad accettare questa formulazione che, sebbene superflua, conferisce maggiore chiarezza alla legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 6 con la modificazione proposta dal relatore ed accettata dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

## Art. 7.

Senza pregiudizio delle disposizioni penali contenute nel titolo XI, libro V, del Codice civile, in caso di violazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, terzo comma, ultima parte, e ultimo comma; 4, primo comma; 5 e 6 della presente legge gli amministratori ed i sindaci sono puniti con l'ammenda da lire 30.000 a lire 500.000.

In caso di condanna all'ammenda, il giudice può disporre l'incapacità ad esercitare per una durata non inferiore ad un anno, nè superiore a tre, presso qualsiasi impresa, gli uffici direttivi previsti nel secondo comma dell'articolo 2641 del Codice civile.

COSATTINI. A questo articolo 7, è opportuno fare una correzione di forma. In esso è detto « disposizioni penali contenute nel titolo XI, libro V, del Codice civile... ». Propongo di correggere tale dizione nel seguente modo: « disposizioni penali contenute nel titolo XI del libro V del Codice civile... ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, pongo in votazione l'articolo 7 con la

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

109ª RIUNIONE (19 dicembre 1951)

correzione di carattere formale proposta dal senatore Cosattini.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 8.

I coefficienti di rivalutazione per congruimento monetario indicati nell'allegata tabella si applicano per la determinazione dei redditi ai fini dell'imposta di ricchezza mobile con effetto dall'anno 1950. Gli accantonamenti sui redditi di detto anno, deliberati ai sensi dell'articolo 3 della legge 1º aprile 1949, n. 94, sono computati nel normale ammortamento.

A decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la rivalutazione per congruimento monetario delle attività non ha effetto per il calcolo delle quote di ammortamento deducibili dal reddito se non risulta iscritta nel bilancio dell'esercizio sopra indicato.

Le rivalutazioni per congruimento monetario, che non siano state iscritte nell'inventario e nel bilancio a norma e nei termini previsti dall'articolo 1 della presente legge, non esplicano efficacia, nè ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dal reddito, nè ai fini dell'accertamento del reddito lordo o delle perdite derivanti dal realizzo o dalla perdita, totale o parziale, delle attività.

(È approvato).

Art. 9.

Sono abrogati l'articolo 11 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, e gli articoli 1, secondo comma, e 2 della legge 1º aprile 1949, n. 94.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Modificazioni alle norme sull'imposta di negoziazione » (N. 2034).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifica-

zioni alle norme sulla imposta di negoziazione ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Valmarana.

VALMARANA, *relatore*. Onorevoli colleghi, mentre il gettito delle imposte di registro e del bollo, della quale l'imposta di negoziazione costituisce come è noto, nel regime tributario italiano, un titolo surrogatorio ha subito un aumento del 3.771 per cento dal 1938 ad oggi, la imposta di negoziazione è aumentata soltanto del 1.000 per cento.

Tale divario si ravvisa poi ancora più sensibile in conseguenza dell'abolizione della sovrainposta di negoziazione sui titoli azionari, disposta dalla legge 4 luglio 1950, n. 435, per effetto della quale l'Amministrazione finanziaria ha subito una minore riscossione di circa lire 2 miliardi annui.

Ove si rifletta sulla circostanza, che è poi la stessa giustificazione economica della speciale imposta, che i titoli delle società godono indubbiamente di una notevole facilità di circolazione e di una notevole sfera di negoziabilità, ed ove si ponga mente ai segni, almeno premonitori, di una inversione della tendenza congiunturale, sembra logico chiedere che anche questa particolare forma di attività economica concorra alle accresciute esigenze del pubblico erario e si rende pertanto indispensabile apportare alle attuali aliquote della imposta di negoziazione un aumento che valga a ristabilire, almeno in parte, il rapporto che tra l'imposta di registro e quella di negoziazione esisteva prima del 1938.

A tal fine risponde il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

La tariffa allegato A al decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, concernente l'imposta di negoziazione è sostituita dalla seguente:

Articolo della tariffa	TITOLI E VALORI SOGGETTI AD IMPOSTA	MISURA DELLA IMPOSTA		Norme per la liquidazione dell'imposta
		per ogni 100 lire	per ogni 1000 lire	
1	Cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie o denominazione, emessi da province, comuni ed altri enti o persone diversi dalle società contemplate nel libro V, del Codice civile:			L'imposta si liquida con le norme stabilite dal decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173.
	a) se al portatore . . . . .	—	4 —	
	b) se nominativi . . . . .	—	2,50	
2	Azioni, obbligazioni ed altri titoli delle società contemplate dal Codice civile (Capi V e VI del libro V, Titolo V):			Id.
	a) se al portatore . . . . .	—	10 —	
	b) se nominativi . . . . .	—	5 —	Id.
3	Quote o carature comunque denominate, delle altre società, contemplate dal libro V, Titolo V, del Codice civile quando siano cedibili con effetto verso la Società:			
	a) se al portatore . . . . .	—	10 —	
	b) se nominative . . . . .	—	5 —	

(È approvato).

#### Art. 2.

Resta ferma l'applicazione delle aliquote stabilite dai numeri 2 e 3 dell'articolo 1 della tariffa allegato A al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, alle azioni ed ai titoli similari costituenti il capitale sociale nei riguardi delle società che, secondo le risultanze del bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, abbiano investito, almeno sei mesi prima della data di chiusura dell'esercizio, in conformità dell'oggetto sociale, nei titoli soggetti alla imposta di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 1 della presente legge un importo non inferiore al 65 per cento del capitale imponibile risultante dalla valutazione effettuata ai sensi degli articoli 4 e 5 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173 e successive modificazioni.

(È approvato).

#### Art. 3.

È ulteriormente sospesa fino al 1° gennaio 1953 l'applicazione delle disposizioni comprese nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, e nel decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326, relative al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta prezzi ufficiali di compenso.

Le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1948, n. 1469, sono applicabili anche nei riguardi della imposta di negoziazione dovuta per l'anno 1952.

(È approvato).

#### Art. 4.

Durante il periodo di sospensione di cui all'articolo precedente le controversie già devo-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

109<sup>a</sup> RIUNIONE (19 dicembre 1951)

lute alla competenza del Collegio peritale, istituito con regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, in virtù di disposizioni successive a tale decreto e trasferite al Collegio peritale centrale con gli articoli 9 e 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, sono decise dalle sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette istituite con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, anche se tali controversie

siano insorte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,30.